

## 8. ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

### 8.1. MINORI

Il Garante si è occupato nuovamente del delicato tema del rapporto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza dei minori.

L'Autorità è intervenuta d'urgenza con un *provvedimento* di blocco temporaneo del trattamento nei confronti di alcuni quotidiani che, nel riferire dell'avvio di un'indagine a carico di un personaggio di rilievo pubblico su presunti abusi sessuali ai danni della nipote minorenni, avevano diffuso dati ritenuti idonei a identificarla indirettamente (*Provv.* 25 giugno 2010). In particolare i quotidiani avevano indicato il legame parentale che legava la minorenni con l'indagato, individuato nominativamente, unitamente ad altre informazioni relative alla famiglia, nonché divulgato alcuni dettagli del referto stilato dai medici a seguito degli accertamenti sanitari compiuti sulla bambina. L'Autorità ha rilevato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati e ciò costituisce una violazione del codice di procedura penale (art. 114, comma 6, c.p.p.), del codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 7) e della Carta di Treviso. Tale valutazione è stata confermata anche dopo il completamento dell'istruttoria e pertanto l'Autorità ha disposto nei confronti dei quotidiani interessati il definitivo divieto di ogni ulteriore diffusione di qualunque informazione idonea, anche indirettamente, a identificare la minore e a fornire dettagli del referto medico (*Provv.* 8 luglio 2010).

Vittime di abusi

Analogo *provvedimento* di divieto è stato adottato nei confronti di un'emittente televisiva in relazione a una trasmissione nella quale è stata ospitata una ragazza ventunenne che ha affermato di essere stata vittima, quando era bambina, di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel corso della trasmissione, in risposta a una specifica domanda della conduttrice, la ragazza ha dichiarato che anche la sorella più piccola –ora quattordicenne e adottata– è stata vittima di episodi analoghi, e ha fornito alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la sorella, in particolare il proprio cognome e il luogo

di svolgimento dei fatti di violenza. L'Autorità ha rilevato una violazione delle disposizioni a tutela dei minori sopra richiamate (art. 114, comma 6, c.p.p.; art. 7 del codice di deontologia giornalistica; Carta di Treviso) le quali –ha ribadito– operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha poi ritenuto irrilevante la circostanza che sia stata l'ospite della trasmissione a diffondere le notizie relative alla sorella in quanto, a prescindere dalla facoltà dell'ospite intervistato di raccontare liberamente la propria storia, incombe sul conduttore-intervistatore e sulla società emittente l'onere di rispettare le disposizioni di legge sopra richiamate impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori. Nel caso di specie, tra l'altro, era emerso che la diffusione delle informazioni relative alla bambina era avvenuta su sollecitazione della conduttrice (*Prov. 16 settembre 2010 [doc. web n. 1753383]*).

Figli di  
personaggi noti

La *ratio* delle disposizioni a tutela dei minori consiste nel prevenire e/o eventualmente vietare un'informazione idonea a lederne la personalità e a comprometterne un armonico sviluppo. Come indicato nella Carta di Treviso, tale eventualità può non configurarsi se la notizia inquadra il minore in un contesto positivo. Tale principio, già ricordato dal Garante (cfr. *Relazione 2009*, pp. 126 e 127), ha ispirato la risposta a una segnalazione riguardante un servizio giornalistico con immagini che documentavano in termini positivi la dimensione familiare e affettiva di un noto esponente politico, dimensione a cui lo stesso esponente ha sempre dato autonomo risalto (cfr. anche art. 6 comma 2, del codice di deontologia cit.) (*Nota 8 ottobre 2010*). Analoghi principi hanno ispirato la risposta a una segnalazione relativa a un servizio giornalistico avente ad oggetto il nuovo film di un noto regista italiano ispirato al tema dei rapporti familiari, servizio contenente immagini che rappresentano il contesto delle relazioni familiari e affettive di alcuni dei protagonisti del film e che ritraggono la figlia minore dei segnalanti in quanto parte anch'essa del *cast* (*Nota 26 aprile 2010*).

Controversie  
familiari

In relazione a diverse segnalazioni riguardanti la trattazione, da parte degli organi di informazione, di vicende familiari che hanno portato all'allontanamento di un minore dai genitori e il suo affidamento ai servizi sociali, l'Autorità è stata chiamata a cogliere il punto

di equilibrio tra diritto di cronaca e di critica su provvedimenti giurisdizionali in materia di famiglia e il rispetto della sfera privata del minore, interessato da detti provvedimenti.

Il Garante, nel rispondere alle segnalazioni ha rilevato che non si può escludere in assoluto che provvedimenti in materia di rapporti familiari possano essere oggetto di cronaca e critica giornalistica.

Ciò premesso, la valutazione deve essere sempre fatta caso per caso. In uno dei casi esaminati, infatti, durante una trasmissione televisiva sono state riferite informazioni delicate (necessità di assunzione di psicofarmaci, asserite molestie sessuali) riconducibili a una minore identificata non solo indirettamente mediante la rivelazione dell'identità del padre intervistato, ma anche direttamente, attraverso la divulgazione del nome della stessa riproposto ripetutamente attraverso una didascalia in continuo scorrimento sul video durante l'intervista del padre. In questo caso l'Autorità ha ritenuto detto trattamento, nel suo insieme, non idoneo a soddisfare l'obiettivo di salvaguardia dell'interesse del minore sopra richiamato e ne ha dato comunicazione all'emittente televisiva interessata (*Nota* 15 ottobre 2010).

Il trattamento delle informazioni riguardanti vicende adottive presenta aspetti delicati anche quando coinvolge soggetti non più minori, trattandosi di informazioni che ricevono di per sé una particolare protezione da parte dell'ordinamento (l. 4 maggio 1983, n. 184 "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*", modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149).

Adozioni

L'Autorità è intervenuta nei confronti di una trasmissione televisiva che ha dedicato ripetutamente uno spazio alla narrazione di storie di adozione. In particolare, sulla base di alcune segnalazioni pervenute, il Garante ha ravvisato la necessità di disporre d'urgenza il blocco del trattamento dei dati trattati nel corso di alcune puntate in quanto ritenute in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e con la legge sull'adozione sopra citata (*Prov. 8 aprile 2010 [doc. web n. 1718160]*).

Nelle more dell'istruttoria è stata riscontrata la violazione del *provvedimento* di blocco essendo stati trattati nuovamente dati personali attinenti alla vicenda adottiva raccontata nel corso di una delle puntate oggetto del blocco; l'Autorità ha quindi contestato all'emittente

televisiva la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice nonché segnalato il caso all'autorità giudiziaria per eventuali valutazioni di competenza (art. 170).

Inoltre, esaurita l'istruttoria, l'Autorità ha ribadito la propria valutazione in ordine all'illiceità di alcuni trattamenti.

Il Garante ha infatti rilevato che erano stati trattati dati personali relativi a vicende adottive, nonché diffusi dati idonei a identificare le predette persone, spesso associati a delicate informazioni sul loro passato. L'Autorità ha inoltre rilevato che gli appelli lanciati e le scritte apparse in sovrapposizione nel corso della trasmissione avevano evidenziato come il trattamento dei dati avesse come scopo la ricerca degli adottati da parte di membri della famiglia naturale di origine; ciò, in contrasto con la *ratio* della disciplina sulle adozioni la quale individua specificamente quali sono i presupposti perché l'adottato possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l'intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell'adottato –anche divenuto maggiorenne– e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73, l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149). Alla luce di tali valutazioni, il Garante ha vietato l'ulteriore trattamento dei dati relativi alle vicende esaminate e ha, in termini generali, raccomandato all'emittente interessata di assicurare la dovuta osservanza delle disposizioni in materia di adozione (*Prov. 6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239]*). Il *provvedimento* è stato impugnato dall'emittente ed è pendente giudizio dinanzi al giudice civile.

## **8.2. CRONACHE GIUDIZIARIE**

L'Autorità ha risposto a diversi reclami e segnalazioni richiamando il principio, ormai consolidato, che la pubblicazione di dati personali relativi a procedimenti penali è ammessa anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 12 del codice di deontologia). La valutazione deve essere fatta caso per caso, in prima battuta dal giornalista, nel quadro anche delle disposizioni che disciplinano il segreto delle indagini e il regime di pubblicazione degli atti processuali (artt. 114 e 329 c.p.p. e art. 684 c.p.).

A seguito della diffusione su due siti Internet di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, pubblicata a corredo di una notizia concernente un presunto caso di corruzione, il destinatario della misura restrittiva si è rivolto al Garante lamentando un'illecita diffusione di dati “*di natura riservata e personale*”, quali i numeri delle utenze cellulari oggetto di intercettazione, citati nel *provvedimento*. Compiuta l'istruttoria, il Garante ha accolto le richieste del segnalante, rilevando come la diffusione del *provvedimento* integrasse un trattamento a cui applicare la normativa *privacy* in materia di attività giornalistica.

Pertanto, pur riconoscendo il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'associazione gestrice dei siti, che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di dati quali i numeri di telefono, la residenza e i codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, avvenuta attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento giudiziario, abbia violato il principio dell'essenzialità dell'informazione, trattandosi di informazioni strettamente personali sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria.

Il Garante ha quindi vietato l'ulteriore diffusione disponendo la rimozione delle informazioni eccedenti dai due siti (*Provv.* 29 settembre 2010 [doc. *web* n. 1763096]).

Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione alla pubblicazione delle utenze intercettate riportate nel documento inviato dalla Procura della Repubblica di Milano alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati in relazione all'inchiesta che ha visto coinvolto, tra gli altri, il Presidente del Consiglio (*Nota* 20 gennaio 2011 e *Comunicato stampa* 21 gennaio 2011).

L'Autorità, anche in seguito a una segnalazione, ha avviato un'istruttoria in merito alla pubblicazione, anche su testate *online*, dell'audio degli interrogatori effettuati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di una giovane donna di Avetrana. Tale circostanza è stata tempestivamente segnalata alla Procura della Repubblica che stava svolgendo le indagini la quale, come diffuso il 24 novembre 2010 dall'agenzia ANSA, ha provveduto al sequestro di detto materiale in relazione all'ipotesi di reato di “*pubblicazione arbitraria integrale di atti e documenti di un procedimento penale*”.

Il richiamato parametro dell'essenzialità dell'informazione ha infine costituito la base nella valutazione di diversi trattamenti giornalistici che, pur se attinenti a fatti giudiziari di rilevante interesse pubblico, contenevano riferimenti a soggetti terzi i cui dati identificativi erano meritevoli di tutela –ad es., familiari, anche minorenni, di persone interessate da procedimenti penali (*Nota* 8 settembre 2010), parti lese (*Nota* 25 giugno 2010), ecc.– oppure a fatti pur relativi alle persone indagate ma estranei a quelli di indagine (ad es., il riferimento al ripetuto mancato superamento dell'esame d'avvocato da parte di un soggetto destinatario di un provvedimento di perquisizione (*Nota* 29 ottobre 2010).

Il Garante è tornato ad occuparsi della pubblicazione delle fotografie che documentano operazioni di arresto e di quelle propriamente “segnaletiche”.

Nel valutare alcune segnalazioni, il Garante ha ribadito il principio secondo il quale, di regola, è possibile pubblicare notizie relative a operazioni di arresto, salvo i limiti relativi alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette, di foto segnaletiche e di immagini comunque lesive della dignità della persona (art. 8 del codice di deontologia; cfr. anche *Relazione* 2007, par. 8.2.).

Ad avviso dell'Autorità, tali limiti sono stati superati in un caso nel quale è stata diffusa la foto segnaletica di una persona della quale sono stati oscurati solo gli occhi e di cui, sotto il riquadro della foto, sono state riportate le iniziali, rendendola di fatto riconoscibile. Uno dei quotidiani interessati dalla segnalazione aveva pubblicato anche le complete generalità della persona fotografata. Analoga valutazione è stata effettuata in un altro caso in cui, pur non essendovi elementi dai quali potesse desumersi, in base alle caratteristiche della foto, che si trattasse di una foto segnaletica, l'immagine pubblicata è apparsa lesiva della dignità della persona in quanto ritratta con la testa fasciata a seguito delle medicazioni ricevute. I predetti rilievi sono stati comunicati alle testate interessate, le quali si sono attivate per rimuovere le foto ancora presenti sulle edizioni *online* (*Note* 15 e 18 novembre 2010).

### **8.3. DATI SULLA SALUTE**

Anche nel periodo di riferimento, come nel passato, si è reso necessario un richiamo al rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza e la dignità di persone malate sia da

parte delle strutture sanitarie che forniscono informazioni sui loro pazienti sia da parte degli organi di informazione che accedono a tali informazioni (art. 83 del Codice; artt. 9, 10, 11 e 31 del codice di deontologia medica; art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; cfr. anche *Relazione* 2009, par. 8.4.).

Ciò è avvenuto per il caso di un giornale locale che aveva riferito sullo stato di salute di una persona ricoverata presso una struttura sanitaria, identificata con nome e cognome, descrivendo altresì la peculiare situazione in cui questa si era venuta a trovare (il fatto di essere stato “*dimenticato alla casa di riposo*” di cui “*nessuno pagava la retta*”, le sue difficoltà di inserimento e di comunicazione all'interno della struttura, ecc.) (*Nota* 17 dicembre 2010).

Il Garante ha avuto altresì occasione di ricordare che la tutela della riservatezza e della dignità di una persona malata non viene meno neanche dopo il suo decesso (*Nota* 29 marzo 2010).

In seguito alla vicenda di un aborto farmacologico a Bari, il Garante ha invitato gli organi di informazione a tutelare l'anonimato e la riservatezza delle donne che effettuano interventi di interruzione della gravidanza (*Comunicato stampa* 8 aprile 2010).

#### **8.4. ESPRESSIONE ARTISTICA E LETTERARIA**

Nel periodo di riferimento diverse segnalazioni hanno prospettato una possibile illiceità del trattamento di dati personali, nell'ambito di pubblicazioni letterarie o comunque non giornalistiche in senso stretto (saggi, autobiografie, dizionari).

Nel fornire riscontro al riguardo, il Garante ha ricordato che l'art. 136, inserito nel Titolo XII della Parte II, del Codice ed intitolato “*Giornalismo ed espressione letteraria artistica*”, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo stesso anche al trattamento “*temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero*” (lett. c)) e che anche in relazione a tali trattamenti deve essere assicurato un bilanciamento tra la libertà di manifestare il proprio pensiero e il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Pertanto –ha precisato il Garante– trovano applicazione le disposizioni che tutelano i minori e le informazioni sullo stato di salute; quelle che limitano la diffusione ai soli dati “*essenziali*” alla completezza dell’informazione e che danno rilievo alla particolare qualificazione dei personaggi citati nella narrazione (ad es., figure di rilievo pubblico) e, ancora, che consentono la pubblicazione delle informazioni già rese note dagli interessati (*Note* 11 giugno, 8 settembre, 14 dicembre 2010 e 5 gennaio 2011).

## **8.5. INFORMAZIONI RELATIVE A PERSONE E FATTI D’INTERESSE PUBBLICO**

Nel 2010 sono pervenute segnalazioni e reclami relativi alla diffusione di dati personali concernenti personaggi pubblici o persone che esercitano pubbliche funzioni.

Il Garante ha ribadito il principio in base al quale vi sono margini più ampi nella diffusione di informazioni relative a tali persone, le quali possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata.

L’Autorità tra l’altro, è intervenuto su un caso di diffusione di dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo aveva riportato, in fotografia, parte della cartella clinica del presidente di una regione e il referto di un altro esame sempre relativo al medesimo presidente.

Nel testo del *provvedimento*, si è rilevato che il servizio oggetto del reclamo riportava un fatto che può ragionevolmente considerarsi di rilievo pubblico, in quanto dava conto di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica relativa al reclamante, presentata dal primario presso cui il reclamante aveva effettuato gli accertamenti clinici (denuncia che ha determinato l’apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica).

In proposito, il Garante ha giudicato pertinente e non eccedente la diffusione della scheda di dimissione ospedaliera, ma non quella del referto, in quanto in quest’ultimo documento comparivano dettagli clinici ritenuti non essenziali. Il codice deontologico citato prevede, infatti, che “*la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita privata*” (art. 6) (*Prov. 13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787902]*).



L'Autorità, inoltre, ha ricevuto alcune segnalazioni relative a servizi televisivi nell'ambito di due diverse puntate di un medesimo programma di informazione concernenti due noti personaggi esercitanti pubbliche funzioni. In entrambi i casi, il Garante ha sottolineato che tali servizi avevano ad oggetto fatti di interesse pubblico, con opinioni formulate in un contesto giornalistico nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, sicché non ha ritenuto necessario un suo intervento (*Note* 16 aprile 2010 e 17 gennaio 2011).

Il Garante si è pronunciato inoltre sulla diffusione su un quotidiano di una serie di *Sms* tra due personaggi che rivestono cariche pubbliche, ravvisando, nel caso di specie, l'interesse pubblico idoneo a giustificare tale diffusione (*Prov. 3 febbraio 2011 [doc. web n. 1793828]*).

## **8.6. ARCHIVI STORICI E INFORMAZIONI ONLINE**

Anche nel 2010 il Garante ha ricevuto diverse segnalazioni e ricorsi concernenti la libera disponibilità degli archivi storici *online*.

Al riguardo, è stato ribadito che la diffusione sul sito Internet di un quotidiano *online* di un articolo contenente informazioni su fatti anche molto delicati e piuttosto risalenti costituisce parte integrante dell'archivio storico della testata e non integra un illecito trattamento di dati personali. L'articolo, infatti, conteneva notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico sia con riferimento al tempo della pubblicazione, sia attualmente, per eventuali ricerche sulla vicenda in questione.

Giornali *online*

Tuttavia, il Garante, tenendo conto delle peculiarità del funzionamento della rete, che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti, e in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto che una perenne associazione all'interessato della vicenda stessa possa comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti.

L'Autorità, ha indicato pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina *web* contenente i dati personali del ricorrente (quale è, anzitutto, il suo nominativo) sia sottratta alla diretta individualità all'atto della ricerca sui comuni motori di ricerca, pur restando tale pagina inalterata nel contesto dell'archivio e consultabile tele-

maticamente accedendo all'indirizzo *web* dell'editore (*Prov. 22 luglio 2010* [doc. *web* n. 1748818]).

Invece, il Garante non ha accolto alcuni ricorsi volti ad ottenere l'aggiornamento delle notizie giudiziarie diffuse *online*, o comunque l'oscuramento dei dati del ricorrente o l'uso di iniziali in luogo del nome, in quanto ha rilevato che il trattamento, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra ora, attraverso la conservazione nell'archivio *online* del quotidiano, tra i trattamenti effettuati per fini storici. Tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento (*Prov. 18 febbraio 2010* [doc. *web* n. 1706475]; *Prov. 15 luglio 2010* [doc. *web* n. 1746654]; *Prov. 29 settembre 2010* [doc. *web* n. 1763552]).

Informazioni  
online

Sono continuate a pervenire segnalazioni nelle quali si chiede la cancellazione di dati e di immagini personali che risultano essere stati diffusi e in vario modo reperibili su Internet (ad es., sui comuni motori di ricerca, quale *Google*, su noti siti di condivisione di informazioni e video, quali *YouTube*, su *forum*, *blog*, o ancora su *social network* assai utilizzati e reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti).

Con particolare riferimento a *forum* e *blog*, nei casi in cui sono stati ravvisati i presupposti, il Garante è intervenuto chiedendo ed ottenendo la cancellazione dei dati personali eccedenti all'amministratore o intestatario del *forum* o del *blog*, in qualità di contitolare del trattamento rispetto ai dati pubblicati dagli utenti ovvero ha chiesto la rimozione degli stessi all'*hosting provider* del sito, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 70/2003.

Nei casi in cui, invece, è risultato che il titolare del sito Internet interessato non era stabilito nel nostro Paese, non è stato possibile applicare le tutele previste dal Codice (art. 5, comma 1).

In queste situazioni, al fine di fornire comunque una tutela all'interessato, il Garante, a fronte di una manifesta illiceità, ha contattato, sollecitando una collaborazione da parte dei *provider* stranieri, l'*hosting provider* del sito oggetto di segnalazione, richiedendo la rimozione dei contenuti lesivi, o, comunque ha fornito agli interessati l'indicazione del

soggetto titolare, estratto dai registri “*Whois*”, a cui il segnalante potesse direttamente richiedere la rimozione immediata dei contenuti ritenuti illeciti in quanto diffamatori. Ciò, in ottemperanza a una prassi nota come “*notice and take down*”, riconosciuta sia negli USA sia in ambito di Unione europea (cfr. Direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003) (*Note* 12 aprile e 28 luglio 2010).